

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 25 DEL 23 GIUGNO 2025

lavoro**facile**.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

INDICE

INDICE	2
ADEMPIMENTI	3
FESTIVITÀ	4
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	5
<i>Novità, istruzioni e casi particolari: tutto nel nuovo e-book sul modello 770/2025</i>	5
<i>Bonus giovani: da luglio richiesto sempre l'incremento occupazionale</i>	6
<i>Fermo Pesca 2024: c'è ancora tempo per presentare le istanze</i>	6
<i>Periti agrari: le causali contributo per il versamento all'ENPAIA</i>	7
<i>Gli acconti Irpef 2025 saranno calcolati su tre aliquote</i>	8
<i>Dirigenti: on line la dichiarazione contributiva relativa al 2° trimestre 2025</i>	9
<i>Dichiarazione fiscale 2025: una guida sulle agevolazioni</i>	9
<i>ISEE: la Dsu precompilata senza i titoli di stato</i>	9
APPROFONDIMENTI	11
<i>G.U. il Decreto sulla tracciabilità delle spese</i>	11
<i>Incentivo al posticipo del pensionamento, disponibili le istruzioni</i>	12
<i>Spettacolo: novità 2025 per l'indennità di discontinuità</i>	15

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2025

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Giovedì 16 gennaio	Dicembre 2024
Venerdì 21 febbraio	Gennaio 2025
Lunedì 17 marzo	Febbraio 2025
Mercoledì 16 aprile	Marzo 2025
Venerdì 16 maggio	Aprile 2025
Lunedì 16 giugno	Maggio 2025
Mercoledì 16 luglio	Giugno 2025
Lunedì 11 agosto	Luglio 2025
Martedì 16 settembre	Agosto 2025
Giovedì 16 ottobre	Settembre 2025
Lunedì 17 novembre	Ottobre 2025
Martedì 16 dicembre	Novembre 2025

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Giu - 24	119,5	0,504626	0,378469	0,750	1,128469	1,01128469
Lug - 24	120,0	0,925147	0,693860	0,875	1,568860	1,01568860

Ago - 24	120,1	0,925147	0,756939	1,000	1,756939	1,01756939
Sett - 24	120,0	0,925147	0,693860	1,125	1,818860	1,01818860
Ott - 24	120,1	1,009251	0,756939	1,250	2,006939	1,02006939
Nov - 24	120,1	1,009251	0,756939	1,375	2,131939	1,02131939
Dic - 24	120,2	1,093356	0,820017	1,500	2,320017	1,02320017
Gen-25	120,9	0,582363	0,436772	0,125	0,561772	1,00561772
Feb-25	121,1	0,748752	0,561564	0,250	0,811564	1,00811564
Mar-25	121,4	0,998336	0,748752	0,375	1,123752	1,01123752
Apr-25	121,3	0,915141	0,686356	0,500	1,186356	1,01186356
Mag-25	121,2	0,831947	0,623960	0,625	1,248960	1,01248960

FESTIVITÀ

02 giugno

Festa della Repubblica Italiana: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Novità, istruzioni e casi particolari: tutto nel nuovo e-book sul modello 770/2025

La compilazione corretta del modello 770 è un passaggio obbligato, ma spesso complesso, per i sostituti d'imposta. Per aiutare professionisti e aziende ad affrontare al meglio questo adempimento, abbiamo pubblicato l'e-book "**Il modello 770/2025**": una guida completa, aggiornata e ricca di esempi pratici.

Come noto, il modello 770/2025 deve essere trasmesso entro **il 31 ottobre 2025**, come previsto dall'art. 1, comma 933 della L. 205/2017.

Si tratta di un adempimento che riguarda:

- le ritenute operate nel 2024 e i relativi versamenti;
- dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale e operazioni finanziarie;
- le compensazioni operate, crediti d'imposta utilizzati, somme liquidate da pignoramenti presso terzi.

Il nuovo e-book affronta in modo sistematico ogni aspetto della dichiarazione:

- Struttura del modello e modalità di trasmissione
- Approfondimenti sulle novità normative e tecniche
- Guida quadro per quadro alla compilazione
- Disposizioni specifiche per operazioni societarie straordinarie e successioni
- Analisi delle sanzioni previste in caso di errori o omissioni
- Una sezione dedicata agli esempi pratici, per facilitare la comprensione e ridurre il margine di errore

Le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche approvate con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate **sono state aggiornate il 5 giugno 2025**, rendendo questo e-book uno strumento essenziale per operare in modo conforme e aggiornato.

Bonus giovani: da luglio richiesto sempre l'incremento occupazionale

L'INPS, con il messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025, ha informato che la Commissione europea ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all'occupazione per i giovani ex art. 22 del D.L. 60/2024, l'aumento netto del numero totale di lavoratori nell'impresa.

Nello specifico, all'esito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 con la Commissione europea, il Ministero del Lavoro ha precisato che la legittima fruizione dell'esonero contributivo di cui al c. 1 dell'art. 22 del decreto Coesione (massimale mensile pari a € 500), per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell'incremento netto dell'occupazione.

Conseguentemente, tale condizione di ammissibilità viene richiesta, analogamente a quanto già previsto per la legittima fruizione dell'esonero "Donne" di cui all'art. 23 del decreto Coesione per l'esonero "Giovani" di cui al c. 3 dell'art. 22 del medesimo decreto, anche per l'esonero "Giovani" di cui al c. 1 dell'art. 22 in argomento.

Pertanto, in aderenza a tale indicazione, l'INPS ha comunicato che è necessario un aggiornamento delle procedure attuative e del modulo di domanda con particolare riferimento alle indicazioni fornite con la circolare 90/2025 in relazione all'esonero di cui al c. 1 dell'art. 22 del decreto Coesione.

Tanto rappresentato, il modulo di domanda già in uso per la richiesta dell'esonero "Giovani" in commento è stato implementato con l'inserimento della seguente dichiarazione da rilasciare ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: "la legittima fruizione dell'esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell'incremento occupazionale netto".

Fermo Pesca 2024: c'è ancora tempo per presentare le istanze

Il Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa del 13 giugno 2025, ha ricordato che il termine di scadenza del 16 giugno u.s. per la presentazione delle istanze del fermo pesca "annualità 2024", previsto dal decreto 1222/2025 è stato prorogato al 4 luglio 2025 (alle 23:59).

Allo scopo, si evidenzia che in base all'art. 4, c. 7, del citato decreto, al fine di consentire la tempestiva erogazione delle indennità sono considerate inammissibili:

- le istanze presentate dopo la data del 4 luglio 2025;
- le istanze che alla data del 4 luglio 2025 risultino prive della scheda 9 esclusivamente creata dall'applicativo, compilata da parte dell'azienda e integrata e vistata dall'autorità marittima;
- le istanze che alla data del 4 luglio 2025 risultino prive dei dati anagrafici e delle giornate di fermo dei lavoratori. Nel caso di istanze con più lavoratori saranno esclusi dal sostegno al reddito quelli per i quali non verranno forniti, entro la stessa data, i dati anagrafici e/o quelli relativi alle coordinate iban del lavoratore. Eventuali variazioni relative ai codici iban già inseriti potranno essere fornite esclusivamente entro il 15 luglio 2025;
- le istanze presentate con modalità differenti dall'invio telematico attraverso l'applicativo "fermo pesca".

Periti agrari: le causali contributo per il versamento all'ENPAIA

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 44 del 20 giugno 2025, ha istituito le causali contributo per consentire il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla Gestione Separata dei Periti Agrari di pertinenza dell'ENPAIA.

Le nuove causali sono le seguenti:

- "E140" denominata "ENPAIA – Gestione Periti agrari - Acconto e saldo contributi annuali";
- "E141" denominata "ENPAIA – Gestione Periti agrari - Riscatto periodi contributivi";
- "E142" denominata "ENPAIA – Gestione Periti agrari - Ricostruzione periodi contributivi ante 1996";
- "E143" denominata "ENPAIA – Gestione Periti agrari - Importi dovuti per estratti conti annuali";
- "E144" denominata "ENPAIA – Gestione Periti agrari - Versamenti generici".

Le causali sono esposte nella sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi" (secondo riquadro), nel campo "causale contributo", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", riportando:

- nel campo "codice ente", il codice "0014";
- nel campo "codice sede", nessun valore;
- nel campo "codice posizione", il valore "0";
- nel campo "periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa", il periodo contributivo per il quale si esegue il versamento;
- nel campo "importi a credito compensati", nessun valore.

Le nuove causali sono operativamente efficaci a decorrere dal 1° luglio 2025.

Gli acconti Irpef 2025 saranno calcolati su tre aliquote

La Camera dei deputati, in data 17 giugno 2025, ha approvato definitivamente la legge di conversione del d.l. n. 55/2025, con cui sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025 dai contribuenti con risultato a debito della dichiarazione dei redditi. È attesa la pubblicazione della norma in Gazzetta Ufficiale.

In particolare, ai fini della determinazione degli acconti IRPEF e delle relative addizionali dovuti per il 2025, si dovrà tenere conto delle tre aliquote IRPEF e del maggiore importo delle detrazioni per reddito da lavoro dipendente, rese strutturali dalla legge di bilancio 2025.

L'acconto per l'anno 2025 dovrà quindi essere determinato applicando il metodo storico sul saldo 2024, che già riflette la riduzione delle aliquote e l'incremento della detrazione per lavoro dipendente. In questo modo, i contribuenti possono beneficiare delle suddette agevolazioni già in sede di acconto.

Il vantaggio per i lavoratori dipendenti, secondo la relazione tecnica parlamentare, è così quantificabile:

- 75 euro se il reddito imponibile riferibile ai soli lavoratori dipendenti è inferiore a 15.000 euro;
- 260 euro se il reddito imponibile è maggiore di 28.000 euro;

pari in media a 129 euro se il reddito è compreso tra 15.000 e 28.000 euro.

Dirigenti: on line la dichiarazione contributiva relativa al 2° trimestre 2025

Il Previdai, sul proprio sito internet, ha ricordato che è disponibile la dichiarazione contributiva relativa al secondo trimestre 2025 e che la scadenza del versamento è fissata per il 21 luglio p.v..

Il bonifico deve essere disposto in tempo utile a garantire il riconoscimento a Previdai di una data valuta coincidente, al massimo, con quella della scadenza.

Dichiarazione fiscale 2025: una guida sulle agevolazioni

L'Agenzia delle entrate, con il comunicato stampa del 17 giugno 2025, ha reso noto di aver pubblicato le guide che illustrano tutte le agevolazioni fiscali che possono essere fruite dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Dalle spese sanitarie al mutuo prima casa, passando per i bonus per interventi edilizi, le guide forniscono informazioni complete e aggiornate su detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta.

Per rendere più semplice la consultazione, ad ogni tema della raccolta "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025" è dedicato un vademecum: spese sanitarie, interessi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi di assicurazione, ecc. Chiudono la raccolta le guide sui bonus casa: ristrutturazioni, riqualificazione energetica, bonus mobili ed elettrodomestici e superbonus.

Le guide, aggiornate con le ultime novità normative e i documenti di prassi dell'Agenzia, forniscono chiarimenti anche alla luce delle risposte fornite ai quesiti di cittadini e addetti ai lavori. Previsto anche un focus sui documenti che i contribuenti devono presentare a Caf e professionisti abilitati e sulle regole che questi ultimi devono osservare nella conservazione della documentazione.

ISEE: la Dsu precompilata senza i titoli di stato

L'Inps ha chiarito col messaggio del 16 giugno 2025 n. 1895 quanto previsto dal Dpcm 14 gennaio 2025 in base al quale titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli

trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale posseduti al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU sono esclusi dal 3 aprile 2025 dal valore dell'ISEE fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare. Tale riduzione è effettuata con riferimento ai componenti del nucleo fino alla soglia massima di esenzione complessiva pari a 50.000 euro, secondo il seguente ordine di priorità: 1) dichiarante; 2) componenti del nucleo diversi dal dichiarante in ordine decrescente di età (dal maggiore al minore di età); 3) genitore non coniugato e non convivente. Rispetto invece alla presenza di più titoli di stato l'esclusione fino al massimo di 50 mila euro per nucleo, segue questo ordine di priorità: 1) titoli di Stato presenti nei rapporti finanziari con codice 2 e 6; 2) buoni fruttiferi postali presenti nei rapporti finanziari con codice 7 e operatore finanziario Poste; 3) libretti di risparmio postale presenti nei rapporti finanziari con codice 3 e operatore finanziario Poste. Nel caso invece, di auto compilazione della DSU, per i libretti di risparmio postale (Tipo rapporto 03) la riduzione dei valori deve essere effettuata sia nel campo "Saldo al 31 dicembre" che nel campo "Giacenza media" del Quadro FC2, sezione I, della DSU, fermo restando il limite complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare.

APPROFONDIMENTI

G.U. il Decreto sulla tracciabilità delle spese

Sulla G.U. n. 138/2025 è stato pubblicato il Decreto-legge 17 giugno 2025 n. 84 che modifica, tra l'altro, l'art. 51, c. 5, quinto periodo del TUIR precisando che il rimborso delle spese con sistemi di pagamento tracciabili per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, in caso di trasferte o missioni, ai fini della non concorrenza a formare reddito di lavoro dipendente, riguarda solo quelle sostenute nel territorio dello Stato.

Questa modifica opera a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 18 giugno 2025, ossia la data di entrata in vigore del DL 84/2025.

Il provvedimento interviene anche sul reddito di lavoro autonomo, di cui all'art. 54 del TUIR.

Più precisamente, in deroga alla norma che prevede la non concorrenza a formare reddito imponibile dei rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, viene stabilito che tale rimborso deve avvenire con strumenti tracciabili se riguarda spese, sostenute in Italia, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea.

Il DL 84/2025 modifica anche l'art. 54-ter sulla deducibilità delle spese dal reddito di lavoro autonomo. In particolare, anche a tal fine viene richiesta la tracciabilità delle spese sostenute nel territorio dello Stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea.

Viene modificato anche l'art.54-septies, comma 2 del TUIR relativo alla deducibilità delle spese di rappresentanza nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Si prevede che tale deducibilità possa essere effettuata se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

La tracciabilità è richiesta anche per la deducibilità delle spese sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché le medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi.

Altra modifica, sempre dello stesso tenore, riguarda l'art. 109 del TUIR sul reddito d'impresa.

In particolare, la deducibilità dal reddito d'impresa è ammessa, per le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, solo se i pagamenti avvengono con strumenti tracciabili.

Medesimo discorso vale se le citate spese sono sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese.

Tutte le modifiche sopra riportate, relative a lavoro autonomo, spese di rappresentanza e reddito d'impresa trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 18 giugno 2025.

Incentivo al posticipo del pensionamento, disponibili le istruzioni

L'INPS, con la circolare n. 102 del 16 giugno 2025, ha fornito le indicazioni operative per la gestione dell'incentivo al posticipo del pensionamento, come modificato dalla legge di Bilancio 2025, che prevede la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (cd quota 103), o al trattamento di pensione anticipata.

A seguito dell'esercizio della predetta facoltà, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, e la somma corrispondente alla stessa è corrisposta interamente al lavoratore.

Lavoratori aventi diritto

Possono accedere all'incentivo i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso dei seguenti requisiti:

- sono iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria oppure a forme sostitutive o esclusive;
- maturano entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile (Quota 102) o per la pensione anticipata ordinaria;

- scelgono di continuare a lavorare posticipando l'accesso alla pensione;
- non sono già titolari di pensione diretta (eccetto Assegno di invalidità);
- non hanno raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia.

Resta fermo che i lavoratori interessati devono presentare domanda online all'INPS, che verificherà i requisiti e comunicherà l'esito entro 30 giorni. Solo dopo l'autorizzazione dell'Istituto, il datore di lavoro potrà applicare l'esonero.

Effetti della rinuncia

La facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:

- il datore di lavoro è sollevato dall'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
- gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini fiscali.

Decorrenza esonero

L'esonero viene applicato dalla prima data utile per il pensionamento, se la domanda è presentata prima; dal mese successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo la maturazione dei requisiti.

Cessazione esonero

L'incentivo cessa quando il lavoratore:

- revoca la facoltà di rinuncia (possibile una sola volta);
- raggiunge l'età per la pensione di vecchiaia;
- consegue una pensione diretta.

Gestione in UniEmens

I datori di lavoro devono continuare a esporre i lavoratori fruitori dell'incentivo relativo al posticipo del pensionamento valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento *Imponibile* e l'elemento *Contributo* della sezione *DenunciaIndividuale*. In particolare, nell'elemento *Contributo* deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre la riduzione spettante devono essere valorizzati all'interno di *DenunciaIndividuale*, *DatiRetributivi*, elemento *InfoAggcausaliContrib* i seguenti elementi:

- nell'elemento *CodiceCausale* deve essere inserito il codice causale già in uso "**L577**", che assume il più ampio significato di "Incentivo al posticipo del pensionamento art.1, co.286, L. n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e art.1, co.161, L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025)";
- nell'elemento *IdentMotivoUtilizzoCausale* deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell'attributo *TipIdentMotivoUtilizzo* deve essere indicato il valore "PROTOCOLLO";
- nell'elemento *AnnoMeseRif* deve essere indicato l'anno e il mese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento *BaseRif* deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile relativa al mese di riferimento;
- nell'elemento *ImportoAnnoMeseRif* deve essere indicato l'importo conguagliato della contribuzione a carico del lavoratore, relativo alla specifica competenza.

La quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso UniEmens, a livello individuale, nell'elemento *Denuncia Individuale*, *DatiRetributivi*, *ContribuzioneAggiuntiva*, *Contrib1PerCento*, *ImponibileCtrAgg*, *ContribAggCorrente*. In caso di fruizione dell'incentivo in argomento non è necessario compilare i campi sopra riportati.

Qualora il datore di lavoro per i periodi antecedenti abbia applicato l'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, può recuperare tale importo utilizzando l'elemento *RecuperoAggRegolarizz* nella denuncia di dicembre 2025 o gennaio 2026.

Spettacolo: novità 2025 per l'indennità di discontinuità

L'INPS, con la circolare n. 101 del 13 giugno 2025, ha illustrato le novità relative all'indennità di discontinuità (IDIS) a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 al D.lgs 175/2023.

La prima modifica riguarda i requisiti. Più precisamente dal 1° gennaio u.s. i lavoratori dello spettacolo devono congiuntamente possedere, al momento della presentazione della domanda ai fini del riconoscimento dell'IDIS, i seguenti requisiti:

a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;

b) essere residente in Italia da almeno un anno;

c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 30.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda. Il reddito, precisa l'INPS, è quello complessivo ai fini Irpef e non solo quello connesso all'attività di lavoro per cui è prevista l'iscrizione al FPLS.

d) avere maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno cinquantuno giornate di contribuzione accreditata al FPLS. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) nel medesimo anno. Ai fini del perfezionamento di questo requisito, secondo la circolare, si considerano utili: i contributi previdenziali accreditati al FPLS, con esclusione di quelli connessi a rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i contributi versati al FPLS relativi a rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81/2015 e i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati, riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell'astensione della lavoratrice e del lavoratore;

e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al FPLS. L'INPS evidenzia che il reddito da lavoro preso a riferimento per determinare la prevalenza è quello complessivo da lavoro connesso allo svolgimento di attività lavorativa per cui è richiesta l'iscrizione obbligatoria al FPLS.

f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81/2015. Il requisito si intende soddisfatto solo laddove il richiedente l'IDIS non sia stato titolare, neanche per un breve arco temporale ricadente nell'anno di osservazione (anno precedente a quello di presentazione della domanda), di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'INPS fa altresì presente che l'accesso alla misura in argomento non è preclusa in presenza di svolgimento di attività lavorativa alla data di presentazione della domanda; ciò in quanto l'IDIS non ha la finalità, a differenza della NASpl, di indennizzare i periodi di disoccupazione successivi alla cessazione involontaria di un rapporto di lavoro, bensì quella di indennizzare periodi di non lavoro riferiti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

I requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) possono essere autocertificati.

L'IDIS è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al FPLS nell'anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.

A seguito della modifica apportata dalla Legge 207/2024, a fare data dal 1° gennaio 2025, non devono più essere scomputati, ai fini della durata dell'IDIS, i periodi contributivi, presenti nell'anno di osservazione (anno precedente a quello di presentazione della domanda), che hanno già dato luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione (ad esempio, NASpl, anche erogata in forma anticipata, ALAS).

Riguardo alla misura dell'indennità, la circolare evidenzia che nel caso in cui l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie non consenta di soddisfare il numero delle domande ammesse all'IDIS, l'INPS, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di valutazione delle domande, individuato nel giorno 30 settembre di ogni anno, stabilisce la quota dell'indennità da erogare, riparametrata in misura proporzionale, in base alla dotazione finanziaria e all'ammontare complessivo delle indennità liquidabili agli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa.

L'importo giornaliero dell'IDIS non può in ogni caso superare l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS.

Non è preclusa la possibilità di accedere alla prestazione NASpl a seguito di cessazione involontaria di un rapporto di lavoro, purché la domanda di indennità NASpl sia

presentata nel termine legislativamente previsto, a pena di decadenza, di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro medesimo o degli altri eventi.

Dopo le modifiche apportate dalla Legge di bilancio, 2025, a fare data dal 1° gennaio u.s., per l'accesso all'IDIS i lavoratori interessati devono presentare domanda all'INPS, a pena di decadenza, entro il 30 aprile di ogni anno. Per il 2025 la domanda poteva essere presentata entro il 30 aprile 2025.

Laddove il 30 aprile cada di domenica o di altro giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando i canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell'Istituto.

L'IDIS è corrisposta dall'INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, nonché di quelli a disposizione dell'Istituto al momento del pagamento.

L'IDIS non è cumulabile, nell'anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio, con le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura (NASpl, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS Agricola, DS INPGI), nonché con l'indennità NASpl erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell'indennità NASpl.

Inoltre, l'IDIS non è cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, ossia con i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo n. 148/2015., e non è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984.

Infine, si ricorda che, sempre a far data dal 1° gennaio 2025, è venuta meno la disposizione che prevedeva che i lavoratori percettori dell'IDIS, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, partecipassero a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l'utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali.

Pertanto, la disciplina relativa alle predette misure di politica attiva non è più in vigore per le domande di prestazione presentate a partire dall'anno 2025.

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Polenghi 9 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

